

RETTIFICHE

Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

(Codice interno: 459592)

Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla legge regionale n. 27 del 21 settembre 2021 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente" (Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021).

Nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 128 del 24 settembre 2021 è stata pubblicata la legge regionale n. 27 del 21 settembre 2021 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente".

Nella rubrica degli articoli 16 e 17 è stata citata la legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25, invece che la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25; la data esatta è **30 ottobre 1998**.

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 458239)

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2021, n. 27

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I**Disposizioni in materia di governo del territorio****Art. 1****Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
"Disposizioni in materia di condono edilizio".**

1. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è sostituito dal seguente:

*"1 bis. La Regione può, altresì, destinare l'incremento dell'oblazione di cui al comma 1:**a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;**b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"", nonché per le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale n. 14 del 2017. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalità di assegnazione del contributo."***Art. 2****Modifica all'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
"Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio
e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"".**1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: *"e quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico."*2. Alla fine del comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: *"e quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico."***Art. 3****Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2021".**1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 le parole: *"30 settembre 2021"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 aprile 2022"*.

Art. 4**Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24**

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)".

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 è così sostituito:

"3. La Giunta regionale individua i soggetti affidatari della gestione dei siti della rete Natura 2000 prioritariamente tra gli enti indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni. Nel caso siano individuati soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, la Giunta regionale nel relativo provvedimento dà conto delle competenze, della professionalità e dell'adeguatezza degli affidatari, in rapporto alle funzioni che devono svolgere."

CAPO II**Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti****Art. 5****Modifica all'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11**

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è inserito il seguente:

"3 bis. Con riferimento ai tratti viari non classificati, la Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati dalla classificazione, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta decorso il quale può prescindere dal parere, provvede alla classificazione dei medesimi tratti in regionali, provinciali o comunali, in conformità all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. All'intervenuta classificazione segue l'accatastamento dei tratti viari ai sensi della vigente normativa."."

Art. 6**Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39**

"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 sono aggiunte le parole: *"e alle relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria"*.

Art. 7**Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27**

"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

"1. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente nel rispetto dei documenti programmatori regionali e in coerenza con il bilancio regionale, secondo i termini e le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e al decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali". A tali fini la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, il Programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell'anno successivo; tali atti sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate."

2. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

3. Al comma 1ter dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le parole: *"di cui ai commi 1 e 1 bis"* sono sostituite dalle seguenti: *"dei lavori, approvati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) 2) 3) e 5),"*.

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale e l'elenco annuale dei lavori adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del DM n.14/2018."

5. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

"3. Le modifiche al Programma triennale e all'elenco annuale dei lavori nei casi previsti dall'articolo 5 del DM n. 14/2018 sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere decorsi i quali può prescindere."

6. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: *"o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari"*.

7. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati.

Art. 8

Modifica all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del numero 1) della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: *"di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1)";*

b) i numeri 2) e 3) della lettera a) sono abrogati;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse regionale diversi da quelli di cui al numero 1) della lettera a)."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come modificato dal comma 1, si applicano ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già stata presentata la richiesta di nomina del collaudatore all'amministrazione regionale.

Art. 9

Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.

1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi.

CAPO III

Disposizioni in materia di ambiente e di trasporto

Art. 10

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

"2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), h), i), l) e m) sono esercitate mediante:

a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e) e m);

b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);

c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l)."

Art. 11**Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia
di autorizzazione integrata ambientale".**

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è sostituito dal seguente:

"1. Per le tipologie progettuali di cui all'Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell'ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA."

Art. 12**Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.**

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra" possono sospendere l'esercizio dell'attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all'alienazione del mezzo a cui si riferisce l'autorizzazione. L'alienazione del mezzo e l'eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non comportano la revoca dell'autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai titolari di licenza di taxi di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell'interessato, del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza diversa comunicazione all'interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai servizi di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia". Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all'articolo 3 e ai servizi di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Per tali servizi la sospensione dell'esercizio dell'attività non comporta l'alienazione del natante e prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante alle Autorità competenti per l'intero periodo di sospensione dell'esercizio dell'attività.

4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza di taxi di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, al cessare della sospensione dell'esercizio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità di sospensione delle autorizzazioni.

6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il conferimento del titolo di cui agli articoli 14, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e 17, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e all'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.

Art. 13**Modifica all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
"Disciplina degli autoservizi atipici".**

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, dopo la lettera a) e la lettera b) sono rispettivamente inserite le seguenti lettere:

"a bis) costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.", per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale;

b bis) l'impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all'uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge;".

Art. 14

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. L'utilizzo per l'attività di trasporto di cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", comporta la revoca dell'autorizzazione."

Art. 15

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici".

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, sono inserite le seguenti parole: *"La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale."*

Art. 16

Modifica all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale""

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, è sostituita dalla seguente:

"b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all'uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui la presente legge; le imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto dovranno costituire una unità locale, ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.";"

Art. 17

Modifica all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale""

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sono inserite le seguenti parole: *"La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale."*

Art. 18

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

"h bis) la definizione dei criteri per l'individuazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d)."

Art. 19

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente

"Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale"

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41, è così sostituito:

"2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi."

Art. 20

Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale.

1. Le strutture della Giunta regionale, territorialmente competenti alla effettuazione degli interventi funzionali alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua di competenza regionale, hanno titolo ad eseguire, direttamente o mediante i soggetti affidatari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93, 96 e 97 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", gli interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell'alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di valutazione di incidenza ambientale su parere reso ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" nonché ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia forestale sul territorio, ove l'area di intervento sia configurabile come boscata ai sensi del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" ed in conformità alle specifiche tecniche ed ambientali definite dal Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018 "Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale - DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017", pubblicata sul BUR n. 9 del 23 gennaio 2018.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 21

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 22

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 settembre 2021

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio".

Art. 2 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 3 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021".

Art. 4 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)".

CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti

Art. 5 - Modifica all'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

Art. 6 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

Art. 7 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 8 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 9 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.

CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente e di trasporto

Art. 10 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

Art. 11 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.

Art. 13 - Modifica all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici".

Art. 14 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici".

Art. 15 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici".

Art. 16 - Modifica all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 17 - Modifica all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 18 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Art. 19 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale".

Art. 20 - Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale.

CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 22 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 21 settembre 2021, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1 - Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 marzo 2021, n. 5/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 marzo 2021, dove ha acquisito il n. 50 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 luglio 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 settembre 2021, n. 27.

2 - Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le disposizioni statali in materia contabile e di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 hanno, tra l'altro, modificato l'ambito d'intervento dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, superando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge di contabilità regionale n. 39/2001 che prevede che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

Nel corso della decima legislatura, preso atto che in base alla sopravvenuta disciplina statale, con i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio si possono predisporre solo modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), si è dato l'avvio all'adozione di disegni di legge di semplificazione, di manutenzione o di adeguamento ordinamentale.

Il superamento dei collegati meramente ordinamentali, privi di riflessi sul bilancio regionale, non ha infatti fatto venir meno l'opportunità e la necessità, di adottare disegni di legge di semplificazione e/o di manutenzione/adeguamento ordinamentale, senza impatto sul bilancio regionale, contenenti norme dirette a semplificare la normativa regionale vigente o ad adeguarla alla normativa europea e statale sopravvenuta.

Nel 2017 la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, rilevando in tale sede come “l'ordinamento giuridico regionale richiede una costante manutenzione normativa, anche per far fronte alle difficoltà interpretative causate da una legislazione frettolosa e spesso carente quanto a tecnica legislativa, tutti difetti che, insieme ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche”.

Il disegno di legge presentato nel 2017, che ha preso il numero di PDL 260, a conclusione dell'iter legislativo è diventato legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”.

Nel corso dei lavori consiliari che hanno portato all'approvazione della legge regionale 15/2018 è stato rilevato che oltre alla necessità di adottare leggi di semplificazione e di manutenzione ordinamentale propriamente dette, è fortemente sentita l'esigenza di adottare anche disegni di legge che, pur avendo finalità di manutenzione ordinamentale, hanno contenuti discrezionali implicando scelte politiche che necessitano della più ampia discussione seguendo l'ordinario iter di discussione assembleare, distinti per materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Sulla base di queste considerazioni, dal 2018 la Giunta regionale ha adottato alcuni disegni di legge, con i quali, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, oltre a proporre eventuali norme di semplificazione e di mera manutenzione delle disposizioni regionali esistenti, sono state proposte nuove norme di adeguamento ordinamentale, in taluni casi significativamente innovative rispetto all'ordinamento regionale esistente, a fronte del sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento normativo a livello europeo e statale o di adeguamento a pronunce ed orientamenti giurisprudenziali.

Detti disegni di legge hanno concluso il loro iter con l'approvazione delle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura”;
- legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”;
- legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese”;
- legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia”;
- legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”.

In sede di adozione del primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, la Giunta regionale rilevava come tale disegno di legge non poteva certo ritenersi esaustivo dell’opera di necessaria semplificazione e di aggiornamento cui deve tendere la legislazione regionale e in quella sede esplicitava la precisa volontà di continuare anche in futuro, con cadenza possibilmente annuale, “nella delicata, quanto indispensabile, attività di manutenzione, semplificazione ed aggiornamento della normativa regionale, con la finalità di dare ai cittadini ed al sistema economico veneto, strumenti normativi adeguati a consentire di cogliere ogni opportunità che il mercato, ormai globale, offre”.

La corrente legislatura ha riproposto tale modello di tipizzazione degli strumenti normativi: muovendo dai rispettivi progetti di legge, allo stato, sono state approvate la legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 recante norme di semplificazione e di adeguamento ordinamentale in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali, la legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 recante analoghe norme in materia di istruzione, cultura e sport e la legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 recante disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.

Con il presente disegno di legge, nella consapevolezza che l’attività di manutenzione, semplificazione e di aggiornamento della normativa regionale - che non può di per sé stessa escludere profili di discrezionalità nella scelta delle diverse possibili soluzioni, anche a fronte delle esperienze applicative - deve essere continua e costante, attenta all’esigenza di dare ai settori produttivi e ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone pertanto, in continuità con l’indirizzo seguito nel corso della passata legislatura e riproposto nella corrente, facendo tesoro dell’esperienza acquisita, l’approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all’adeguamento dell’ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie, e nello specifico in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, ambiente, protezione civile ed acque minerali e termali.

Il testo del disegno di legge si compone di 14 articoli, suddivisi in quattro capi.

Il Capo I concernente la normativa regionale in materia di governo del territorio presenta 2 articoli:

- al fine di favorire l’applicazione della normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo, con l’articolo 1 si propone una modifica alla legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 riferita al condono edilizio, per includere tra gli interventi finanziabili, con le risorse introitate, anche gli interventi di riqualificazione urbana previsti all’articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, e quelli previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, promossi dai comuni singoli o associati, approvati ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale, trasferendo ai Comuni contributi per le spese d’intervento per i primi e di progettazione per i secondi;
- l’articolo 2 (introdotto in esito all’approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame) propone una modifica all’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050” volta a consentire ai comuni che non hanno ancora istituito il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di adottare delle varianti finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.

Il Capo II contiene disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti:

- in materia di viabilità, con l’articolo 3 si attribuisce alla Giunta regionale la funzione di classificazione di tratti viari, introducendo una nuova previsione nell’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11; nel contempo, in relazione alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 concernente la sicurezza stradale, con l’articolo 4 si introducono tra gli interventi, oggetto di finanziamento, anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di itinerari ciclabili turistici;
- in materia di lavori pubblici, si effettuano due precisi interventi nell’ambito della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”: in dettaglio, con l’articolo 5 viene riscritto il procedimento di approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici, mentre l’articolo 6 introduce una modifica all’articolo 48 della sopra citata legge regionale, al fine di circoscrivere la procedura di nomina regionale dei collaudatori ai soli lavori di stretta competenza dell’amministrazione regionale;
- in tema di appalti, l’articolo 7 introduce ex novo una semplificazione nei procedimenti di pagamento, prevedendo che nei procedimenti di pagamento relativi ai contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, non venga operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi;
- in tema di trasporto non di linea, l’articolo 8 (introdotto in esito all’approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame), al fine di consentire una tenuta finanziaria delle imprese del settore del trasporto di persone effettuato mediante l’impegno di mezzi con conducente e taxi che, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, hanno subito una drastica riduzione della domanda di servizi, con rilevanti ricadute in termini di mancato fatturato, introduce delle deroghe alla disciplina dei servizi

di trasporto pubblico non di linea di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 e legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: per il periodo ritenuto congruo alla ripresa della domanda di servizi, si propone di consentire, in deroga alla vigente disciplina di settore, la sospensione dell'esercizio all'attività di noleggio con conducente e taxi, anche mediante l'alienazione del mezzo, evitando la revoca del relativo titolo autorizzativo.

Il testo poi comprende un Capo III che contiene alcune disposizioni in materia di ambiente:

- l'articolo 9, riferito alla gestione dei rifiuti, ove la normativa di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 viene adattata al principio della distinzione tra organi di indirizzo politico e organi di gestione amministrativa;
- l'articolo 10, che novella la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, introduce il medesimo adattamento. Seguono due articoli introdotti in esito all'approvazione di appositi emendamenti depositati in sede di esame:
- l'articolo 11 modifica l'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale"". La modifica è volta a consentire la realizzazione di interventi di regimazione idraulica con asportazione di materiale litoide in modo più coordinato e quindi controllato: fermo il volume massimo assentibile per singolo intervento, si prevede la possibilità che siano presentati progetti di più ampio respiro che consentono di avere un quadro coordinato delle attività e dei successivi sviluppi;
- l'articolo 12 reca disposizioni per il riconoscimento di titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale ed è mosso dall'esigenza di assicurare la tempestiva, puntuale e costante esecuzione, in capo ai soggetti aventi responsabilità e titolo, di tutti gli interventi volti a garantire il buon regime e quindi il regolare deflusso nei corsi d'acqua, prevenendo e comunque riparando a situazioni che possono, anche solo in potenza, pregiudicare la sicurezza.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo IV con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 marzo 2021, assumendo il numero 50 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura; gli articoli che ne facevano parte erano complessivamente ventisette (compreso quello sull'entrata in vigore). Nel corso dell'esame effettuato dalla Seconda Commissione sono stati ritirati diciassette articoli (che sono stati oggetto di progetti di legge a sé stanti) ed introdotti tre articoli in esito all'approvazione di appositi emendamenti.

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 21 giugno 2021) e della Prima Commissione (seduta del 30 giugno 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione pianificazione territoriale della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta dell'8 luglio 2021 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 50 e lo ha approvato a maggioranza.

Favorevoli: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Valdegamberi (Misto), Venturini e Bozza (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).

Astenuto il Consigliere Montanariello (Partito Democratico Veneto).

Contrari i Consiglieri Zanoni (Partito Democratico Veneto) e Guarda (Europa Verde).";

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo è un progetto di legge, come ricordato dalla collega relatrice, molto complesso e che ha al suo interno delle modifiche normative che riguardano molte questioni e molte attività: dalla destinazione dei fondi delle oblazioni per i condoni sulle opere pubbliche in merito alla riqualificazione urbana, alla classificazione delle strade di competenza regionale, e non solo, alla sicurezza stradale e le relative manutenzioni. Ancora, verte sui lavori pubblici e sui programmi, sui contratti di pubblico servizio. Poi, ha competenze in materia di gestione dei rifiuti, competenze in materia di valutazione di impatto ambientale, disposizioni in materia di trasporto, estrazione dei materiali dai fiumi, ghiaia e sabbia, competenze in materia di sicurezza idraulica.

Ma sono veramente tutte norme che vanno a mettere ordine così come si prefigge questa legge, che dovrebbe essere una legge ordinamentale, o ci sono anche norme che nulla hanno a che fare con un riordino della normativa regionale? La risposta è la seconda, perché ci sono molte norme che nulla hanno a che fare con il mettere ordine alle leggi della nostra Regione, e questo a nostro avviso non va bene, perché questa dovrebbe essere la legge ordinamentale delle materie in capo alla Commissione Seconda (Ambiente e Infrastrutture, in particolare). Ci sono articoli che hanno delle criticità importanti, cito ad esempio l'articolo 7, l'articolo 11, l'articolo 12, per i quali abbiamo presentato degli emendamenti soppressivi, perché effettivamente è difficile migliorare un qualcosa che nulla ha a che fare con l'ordinamentale e che addirittura potrebbe peggiorare l'attuale situazione.

Per quanto riguarda l'articolo 7 "Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento", trovo corretto già fare un accenno in fase di relazione. Qui viene previsto che per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggi e attrezzature d'importo inferiore a una soglia comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dei versamenti agli

enti previdenziali e assicurativi. A volte ci sono effettivamente delle cose che potrebbero anche essere interessanti, magari giuste e corrette, ma credo che bisognerebbe sempre avere ben chiaro il riferimento a quella che è la gerarchia delle norme. Possiamo noi normare e legiferare in qualsiasi campo, in qualsiasi settore, come vogliamo? No, perché siamo una Regione e dobbiamo fare quindi riferimento alle nostre competenze e alle competenze dello Stato. Avevamo chiesto informazioni in merito a questo articolo, perché che una Regione riesca ad intervenire e a definire che può essere esentata la ritenuta, una ritenuta prevista da altre norme, ci pareva una forzatura e ci è stato detto che ci sono già altre Regioni che lo hanno fatto. È stata fatta una verifica, e altre Regioni che già lo hanno fatto non ci sono, se non la Provincia autonoma di Bolzano, che lo ha fatto con la legge del 2019. Vorrei però ricordare che quella è una Provincia a statuto speciale, un po' diversa dalla Regione Veneto. Poi, probabilmente è una vera e propria strategia quella di forzare la mano in tema di normative e di competenze, in modo da creare continui contenziosi con lo Stato solo per rivendicare la correttezza delle richieste di maggiore autonomia, contenziosi che però costano cari ai contribuenti veneti in termini di spese legali.

Un altro articolo a nostro avviso molto critico è l'articolo 11. Ricordo che questo articolo non compariva nel progetto di legge della Giunta regionale ed è stato inserito con un emendamento in Commissione. Questo articolo non ha nulla a che fare con l'ordinamentale, è un articolo che va a modificare una legge del 1988 che riguarda le norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali, la quale è competenza regionale, questo articolo in realtà parla di sabbia e ghiaia, poi parla anche di regimazione delle acque, quindi è più adatto e interessa di più quelli che sono i fiumi in particolare. Ma che effetti avrà questo articolo? È giusto ricordare che questa norma che si va a modificare, una legge approvata da questo Consiglio nel 1988, all'articolo 1 prevede che per estrarre materiali dai nostri fiumi ci vogliono dei piani di estrazione e di asporto di sabbia e ghiaia, quindi ci devono essere i piani, perché è logico che, se si mette mano in un fiume, in un ambito naturale e demaniale, ci debba essere un piano che mi consideri il corso d'acqua nella sua completezza, proprio per evitare che magari determinati interventi creino problemi.

Cosa viene previsto all'articolo 2? All'articolo 2 di questa legge del 1988 ci sono delle deroghe in base alle quali, ahimè, si possono attuare delle estrazioni con una quantità massima di 20.000 metri cubi. E cosa prevede l'articolo 11 della legge ordinamentale? Prevede di portare a 80.000 metri cubi il volume estraibile in deroga, viene perciò quadruplicato il quantitativo di ghiaia e sabbia estraibili senza uno straccio di piano.

Io conosco bene la situazione del fiume sacro alla patria, il Piave, perché sono della Provincia di Treviso, perché negli anni me ne sono occupato con sopralluoghi e interventi: feci un intervento anche in Commissione europea, quando ero Deputato al Parlamento europeo, che sfociò in una procedura di infrazione per quanto riguarda l'applicazione di determinate normative di tutela ambientale nel momento in cui si va a scavare nei fiumi e quindi so anche, perché è stato accertato con degli accessi agli atti, che negli anni questa è una deroga che è stata adottata a mitraglia perché sono state rilasciate decine di queste autorizzazioni in deroga ai Piani che non sono mai stati fatti, per un totale di ben 2 milioni di metri cubi. Questo che cosa dimostra, Colleghi? Che non vengono fatti i piani e che chi decide dove scavare è la Regione, sono gli Enti locali, sono gli Enti preposti o è il privato? Quali sono le motivazioni reali, perciò, di queste richieste? È l'interesse pubblico, ovvero norme utili per contrastare il dissesto idrogeologico e per la sicurezza, o è il profitto dei singoli? Un esempio eclatante è proprio questo del Piave perché si va a scavare sempre nello stesso punto, nel Medio Piave, nei comuni di Cimadolmo, Maserada, Spresiano, sempre in quel punto lì. Perché? Perché lì c'è la ghiaia quella buona, quella preziosa, 20.000 metri cubi valgono circa 400.000 euro. Su 220 km di fiume si scava sempre nei soliti 10 km.

Vedete colleghi, ogni tanto guardando i TG nazionali vediamo che viene denunciato questo o quell'altro turista perché dalla spiaggia di qua o dall'altra area naturale portano via la sabbia, portano via i sassi, quantitativi minimi. Qui si parla di milioni di metri cubi e lo si fa a norma di legge e senza un Piano. Perché non è mai stato fatto un Piano? Se dovevamo intervenire su questa norma, a mio avviso saremmo dovuti intervenire eliminando la deroga, che ha portato solo a escavazioni non pianificate, e prevedendo finalmente, dopo trentatré anni, che fossero applicati i piani. Siano fatti i piani in modo che ci sia una visione globale di quello che si va a fare.

Vi porto un altro esempio. Sempre parlando del fiume sacro alla patria, siccome sappiamo quanto questo a volte sia pericoloso con le sue piene, ci sono degli studi e ci sono autorevoli esperti che hanno concluso che, ad esempio, bisognerebbe intervenire anche sul basso Piave laddove negli anni si sono accumulati limi e fanghi, tali da aver aumentato il fondo. Il fondo è salito perché ci sono questi accumuli; di conseguenza la sezione del fiume viene diminuita. Lì quindi sarebbe necessario prevedere questi scavi. Il problema è che in questo caso sì, ci sarebbe l'interesse pubblico, ma non c'è più quello del privato, perché naturalmente scavare limi e fanghi non è redditizio.

Noi allora siamo qui per fare delle norme che interessano i cittadini veneti, la loro sicurezza? O per fare norme che interessano i singoli, che hanno l'interesse di continuare a scavare in quel posto dove hanno i loro impianti, dove c'è la ghiaia buona?

Chiedete - e mi riferisco soprattutto ai Colleghi del trevigiano, ma anche agli altri - ai Sindaci rivieraschi se queste escavazioni effettuate negli anni hanno portato i risultati voluti, o se addirittura, come è accaduto, il Piave con questo gran scavare ha sfarfallato di più, e sfarfallando ha eroso terreni che da secoli erano coltivati, proprio a causa della deformazione del corso d'acqua in quel punto.

Credo sarebbe veramente il caso che la Giunta regionale facesse, lo potrebbe fare anche il Consiglio e magari lo potrebbe fare anche la Quarta Commissione, un'analisi degli interventi effettuati in deroga ad una legge della Regione Veneto, sempre sullo stesso posto, per capire in realtà i benefici, che potrebbero anche non esserci, prodotti da questo modo di intervenire. Una questione non da poco, questa, colleghi. Ci sono i nostri cittadini che hanno fiducia nelle Istituzioni, sperano che lavorino per la loro sicurezza, per il loro interesse. Non mi pare che questa norma preveda qualcosa di quello che vi ho detto, se non assecondare determinati appetiti e richieste di singoli.

Magari potrebbero essere anche legittime, per carità, però bisogna vedere che cosa vanno a creare nel territorio. C'è da dire che l'Amministrazione regionale, nei confronti di questa categoria, di questo settore, è sempre stata molto generosa. Ne ho parlato anche stamattina in risposta a due interrogazioni che riguardavano Cava Morganella, e quindi sempre la ghiaia, quando i cavaatori chiedono la Regione Veneto risponde, ma lo fa andando oltre i limiti che la Regione stessa si è data, perché nel caso della Morganella abbiamo due leggi, la nuova legge sulle cave, legge regionale n. 13/2018 con l'articolo 30, comma 1 e la vecchia legge, legge regionale n. 44/1982 con l'articolo 44, comma 1, lettera g), che di fatto dicono: certe autorizzazioni non le puoi dare, le vieta, ma quell'autorizzazione che è in contrasto con queste due norme citate è stata data l'ultimo giorno dell'anno ai cavaatori, a chi estrae ghiaia e qui ci risiamo, quindi diventa anche sospetta questa cosa.

Oltre all'articolo 11 - e chiudo la parentesi dell'articolo 11- c'è anche l'articolo 12, anche questo è un articolo inserito in corsa, diciamo così, ovvero durante i lavori della Commissione un articolo che in realtà è difficile anche da capire, non si capisce bene cosa vuol dire, potrebbe risultare anche pericoloso e controproducente, si parla di titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale, si vanno a citare delle norme, ma chi mi dice che siano citate tutte queste norme? Diciamo che effettivamente è un articolo, anche questo, che potrebbe avere un peso e una portata che magari può andare anche oltre quelli che sono i confini, la cornice di operatività di una Regione.

Quindi ci sono poi anche altri articoli effettivamente positivi, articoli che vanno a recepire norme dello Stato che adeguano la nostra normativa, a quella che è la normativa dell'Unione europea, il fatto è che in questi 14 articoli ce ne sono alcuni, questi tre che ho citato, in particolare, per i quali abbiamo presentato degli emendamenti soppressivi che sono veramente problematici.

Ho visto che c'è un nutrito numero di emendamenti che arrivano dalla Giunta regionale, bene, per carità, però mi chiedo la Giunta con i mezzi che ha, a mio avviso, visto che non sono novità dell'ultimo momento, poteva presentarli durante i lavori in Commissione, in modo da dare anche più tempo per esaminarli. Tra l'altro, un emendamento dei colleghi, sui campi fotovoltaici. Anche questo è un tema molto importante, un tema di estrema attualità, un tema di conflitto nel territorio, un tema che dovrebbe essere in qualche modo affrontato magari in maniera legislativa, ma non con un articolo dell'ordinamentale.

L'auspicio, quindi, è che si porti in Aula un progetto di legge che va a mettere i paletti e va a mettere dei confini a questa attività molto invasiva del nostro territorio, molto lucrativa, che quindi ha risvegliato molti appetiti, ma che può avere delle ripercussioni per quanto riguarda il nostro ambiente molto pesanti.

Capisco la necessità, a questo punto, di stimolare la Giunta e questa maggioranza con un emendamento, ma ci si deve chiedere se i suoi contenuti siano esenti o meno da conflitti di carattere normativo con la norma statale. Però, se serve a stimolare il dibattito e ad accelerare l'esame in Commissione della relativa legge, per poi portarla in Consiglio, ben venga."

3 - Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 – Determinazione dell'oblazione e degli oneri concessori.

1. La misura dell'oblazione prevista dalla legge sul condono è incrementata del 5 per cento e, nelle ipotesi previste dell'articolo 3, comma 3, del 10 per cento. L'incremento dell'oblazione è versato alla Regione che la destina per politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici previsti dall'articolo 23 della legge n. 47 del 1985.

1 bis. La Regione può, altresì, destinare l'incremento dell'oblazione di cui al comma 1:

a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"", nonché per le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale n. 14 del 2017. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalità di assegnazione del contributo.

2. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere la misura dell'oblazione è calcolata con le seguenti modalità:

a) per gli immobili con superficie fino a 100 metri quadrati, è esclusivamente quella prevista per la tipologia 6 della tabella C allegata alla legge sul condono;

b) per gli immobili con superficie superiore a 100 metri quadrati, è quella prevista per la tipologia 6 fino a 100 metri quadrati e, per la parte eccedente, in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di destinazione d'uso, quella prevista per la tipologia 3 della medesima tabella C.

3. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso con opere la misura dell'oblazione è quella prevista per la tipologia 3 della tabella C allegata alla legge sul condono.

4. Anche nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'oblazione è incrementata ai sensi del comma 1.

5. Gli oneri concessori sono quelli stabiliti dalle tabelle comunali che, qualora di importo inferiore a quanto previsto a titolo di anticipazione dalla tabella D allegata alla legge sul condono, possono essere incrementati dal comune fino a tale importo.

6. Gli oneri concessori sono dovuti indipendentemente dall'epoca di realizzazione degli abusi e da eventuali esenzioni soggettive."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Crediti edilizi da rinaturalizzazione.

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il provvedimento di cui alla lettera d), del comma 2, dell' articolo 4, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 , detta una specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, prevedendo in particolare:

a) i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità del manufatto interessato, crediti edilizi da rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d'uso;

b) le modalità applicative e i termini da osservarsi per l'iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECREd) di cui alla lettera e), del comma 5, dell' articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , nonché le modalità e i termini per la cancellazione;

c) le modalità per accertare il completamento dell'intervento demolitorio e la rinaturalizzazione;

d) i criteri operativi da osservare da parte dei comuni per la cessione sul mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati da immobili pubblici comunali, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

2. Entro dodici mesi dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, e successivamente con cadenza annuale, i comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell' articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell' articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio”, una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:

a) all'individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:

1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d'uso del manufatto esistente;

2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;

3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d'uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;

b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;

c) all'individuazione delle eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

3. Ai fini dell'individuazione dei manufatti incongrui di cui alla lettera a), del comma 2, i comuni pubblicano un avviso con il quale invitano gli aventi titolo a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di classificazione di manufatti incongrui. Alla richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per ubicazione, descrizione catastale e condizione attuale, con la quantificazione del volume o della superficie esistente, lo stato di proprietà secondo i registri immobiliari, nonché eventuali studi di fattibilità di interventi edificatori finalizzati all'utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.

4. Salvi eventuali limiti più restrittivi fissati dai comuni, sui manufatti incongrui, individuati dalla variante allo strumento urbanistico di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

5. I crediti edilizi da rinaturalizzazione sono liberamente commerciabili ai sensi dell'articolo 2643, comma 2 bis, del codice civile.

6. Per quanto non diversamente disposto, si applica l' articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .

7. I comuni non dotati di PAT istituiscono il RECREd, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, garantendo adeguate forme di pubblicità. Fino all'istituzione del RECREd non possono essere adottate varianti al piano regolatore generale, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge e *quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.*

8. I comuni dotati di PAT che ancora non hanno provveduto all'istituzione del RECREd, e fino alla sua istituzione, non possono adottare varianti al piano degli interventi (PI) di cui all' articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge e *quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.*”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Contributi *una tantum* ai Comuni delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone, per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti dall'UNESCO.

1. Al fine di favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai valori paesaggistici riconosciuti dall'UNESCO, la Regione del Veneto concede un contributo *una tantum* ai Comuni delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone per la redazione delle varianti di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 “Iniziativa a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il termine previsto dall' articolo 1, comma 2 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziativa a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è rideterminato al 30 aprile 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Piani di gestione dei siti "Natura 2000" e misure di conservazione.

1. In attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dall'articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dall'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, gli enti gestori delle aree naturali protette e dei parchi di interesse locale di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" (3) predispongono e adottano i piani di gestione nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione - ZSC e a Zone di protezione speciale - ZPS".

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, detta le disposizioni per la gestione dei siti Natura 2000, con particolare riferimento:

- a) alle modalità di redazione ed ai contenuti ed elaborati dei piani di gestione;
- b) alle misure di salvaguardia e agli interventi sostitutivi;

c) alle procedure per la predisposizione e adozione dei piani di gestione nonché per la successiva approvazione da parte della stessa Giunta.

3. *La Giunta regionale individua i soggetti affidatari della gestione dei siti della rete Natura 2000 prioritariamente tra gli enti indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni. Nel caso siano individuati soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, la Giunta regionale nel relativo provvedimento dà conto delle competenze, della professionalità e dell'adeguatezza degli affidatari, in rapporto alle funzioni che devono svolgere."*

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 94 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 94 - Funzioni amministrative degli enti locali.

1. Sulla rete viaria di cui all'articolo 93 le province esercitano le funzioni relative alla gestione, alla manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla progettazione e costruzione, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 95, comma 4, 96 e 97.

2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza.

2 bis. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 non vi sia accordo tra provincia e comune, provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.

3. Alla classificazione e declassificazione della rete viaria interprovinciale provvede il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni.

3 bis. *Con riferimento ai tratti viari non classificati, la Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati dalla classificazione, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta decorso il quale può prescindere dal parere, provvede alla classificazione dei medesimi tratti in regionali, provinciali o comunali, in conformità all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. All'intervenuta classificazione segue l'accatastamento dei tratti viari ai sensi della vigente normativa."*

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore, è rilasciata:

- a) dal comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali;
- b) dalla provincia nel cui territorio ha luogo la partenza in tutti gli altri casi.

4 bis. Nel caso di attraversamento di strade di competenza di più enti, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, acquisisce i nulla-osta degli altri enti.

4 ter. L'autorizzazione di cui al comma 4 è comunicata tempestivamente alle autorità di pubblica sicurezza.

4 quater. La Giunta regionale può emanare le direttive necessarie a garantire l'uniformità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni."

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 39/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Iniziative della Regione.

1. La Regione, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, provvede:

a) a redigere il piano regionale delle piste ciclabili sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province con riguardo alla mobilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni, nonché tenendo conto dei progetti e/o proposte delle associazioni culturali e sportive;

b) alla individuazione dei tracciati ferroviari dismessi e dei percorsi arginali utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi;

c) alla redazione di cartografia specializzata, attivazione presso gli enti preposti al turismo, di servizi di informazione per cicloturistici;

d) alla realizzazione di conferenze attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;

e) alla progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse *e alle relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;*

f) alla realizzazione di intese con le Ferrovie dello stato SpA al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenze delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

g) alla realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in connessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici.

2. Il piano regionale delle piste ciclabili è parte integrante del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed è approvato come variante dello stesso, con la procedura prevista dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio” e successive modificazioni e integrazioni.”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 4 – Strumenti di programmazione dei lavori pubblici.

1. *Il Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente nel rispetto dei documenti programmatori regionali e in coerenza con il bilancio regionale, secondo i termini e le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e al decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. A tali fini la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, il Programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell'anno successivo; tali atti sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.*

[1 bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall'approvazione; la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni ne prende atto e li trasmette, entro trenta giorni, alla competente commissione consiliare.]

1 ter. Per gli interventi di importo dell'investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici, il relativo inserimento negli elenchi annuali *dei lavori, approvati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) 2) 3) e 5)*, è subordinato alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell'intervento.

2. *Il Consiglio regionale approva il Programma triennale e l'elenco annuale dei lavori adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del DM n.14/2018.*

3. *Le modifiche al Programma triennale e all'elenco annuale dei lavori nei casi previsti dall'articolo 5 del DM n. 14/2018 sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere decorsi i quali può prescindere.*

4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma triennale e nell'Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi *o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.*

[5. Non costituiscono modifiche all'Elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell'importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale.]

[6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) che, ai sensi della normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori, sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al proprio Programma triennale ed all'Elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non accertati al momento dell'approvazione di tali atti da parte dell'organo a ciò competente e realizzano interventi, anche non inclusi nel proprio Programma

triennale e nell'Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.]

[7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 6.]

[8. Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è redatto in conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione e spesa, previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, "Nuove norme sulla programmazione".]

9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove previsti, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale sono predisposti sulla base della documentazione prevista dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori. Per i lavori di manutenzione è in ogni caso sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

9 bis. Per la predisposizione da parte delle strutture regionali degli strumenti di programmazione di cui al presente articolo, la Giunta regionale destina specifiche risorse ai sensi dell'articolo 11, qualora si renda necessario ricorrere all'affidamento all'esterno del servizio di elaborazione della necessaria documentazione prevista dalla vigente legislazione in materia di programmazione dei lavori pubblici."

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 48 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 48 – Nomina dei collaudatori.

1. Fatti salvi gli incarichi di collaudo che determinino un compenso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi, per i quali si procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia, gli incarichi di collaudo sono affidati ai soggetti iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o assessore da questi delegato:

1) per i lavori pubblici di competenza regionale *di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1)*;

[2) per i lavori fruanti di finanziamento regionale non inferiore al cinquanta per cento dell'importo ammesso a contributo;]

[3) per lavori strumentali allo svolgimento di attività esercitate sul mercato, a prezzi o tariffe amministrati, contrattati o predeterminati i cui progetti sono approvati dalla Regione, dalla provincia o dall'Autorità di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 ;]

b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse regionale diversi da quelli di cui al numero 1) della lettera a).

1 bis. Per gli incarichi di collaudo disciplinati dalla presente legge si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2.

2. Per opere di particolare rilevanza tecnica o amministrativa è nominata una commissione di collaudo, costituita da due o tre componenti, con carattere di collegio perfetto e presieduta da un ingegnere od architetto iscritto nella sezione dei collaudatori tecnici.

3. I collaudatori sono nominati entro sessanta giorni dalla data di consegna dei lavori, sulla base dei seguenti criteri:

a) professionalità ed esperienza acquisita in relazione alla tipologia di opera da collaudare;

b) importo e complessità dei lavori;

c) rotazione degli incarichi.

4. Non possono essere nominati collaudatori i soggetti che hanno svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo e esecuzione dei lavori da collaudare, o che hanno avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore.

5. Con cadenza annuale sono rese pubbliche le liste degli incarichi di collaudo.

6. Al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce con proprio provvedimento, fatti salvi i criteri di cui al comma 3, ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaudo. La commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

7. Fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente non possono essere nominati collaudatori coloro che a vario titolo, o in sede istruttoria o in sede di espressione di parere hanno preso parte al procedimento di approvazione dell'opera."

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Competenze della Regione.

1. Le competenze della Regione, nel quadro dell'ordinamento statale vigente e, in particolare, dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997 sono le seguenti:

a) l'adozione di misure dirette alla riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;

b) la promozione e stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

c) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui agli articoli 10 e 11, e del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all'articolo 12, secondo le procedure stabilite dall'articolo 13;

d) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, secondo le procedure stabilite dall'articolo 9;

e) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;

- f) l'approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, dei seguenti impianti:
- 1) per le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, individuate dall'allegato B, al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 2 e 5;
 - 2) per l'incenerimento dei rifiuti, come individuati ai punti D10 e D11 dell'allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, o per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, come individuati al punto R 1 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997;
- 2 bis) impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale;
- g) omissis
- h) il rilascio dell'autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi per un periodo limitato;
- i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il Regolamento del Consiglio 259/93/CEE del 1° febbraio 1993 attribuisce alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- l) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
- m) la sottoscrizione, secondo le forme previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, di apposite convenzioni con altre regioni, al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori dal territorio regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, comprese le frazioni di rifiuti derivanti da raccolte differenziate o da operazioni di selezione e di pretrattamento.
2. *Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), h), i), l) e m) sono esercitate mediante:*
- a) *deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e) e m);*
 - b) *decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);*
 - c) *provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l)."*

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.

1. *Per le tipologie progettuali di cui all'Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell'ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA."*

Note all'articolo 12

- Il testo degli artt. 3, 4, 13, 14 e 17 della legge regionale n. 22/1996 è il seguente:

"Art. 3 - Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:

a) si rivolge a una utenza indifferenziata;

b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;

c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto per le zone di intensa conurbazione.

2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.

3. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

4. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.

5. Nelle zone aeroportuali i titolari di licenza di taxi rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dai comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto, sono autorizzati a svolgere il servizio da e per l'aeroporto."

"Art. 4 - Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei comuni dotati di servizio di taxi.

3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. È vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.

4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

5. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

6. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

6 bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.”

“Art. 13 - Commissione consultiva comunale.

1. È istituita, presso ciascun comune, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e g).

2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti indicati dall'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.”

“Art. 14 - Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.”

“Art. 17 - Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all' articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.”

- Il testo degli artt. 3, 17, 18 e 20 della legge regionale n. 63/1993 è il seguente:

“Art. 3 - Definizione del trasporto pubblico non di linea.

1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via d'acqua:

a) il servizio di taxi effettuato con natante a motore;

b) il servizio di gondola nella città di Venezia, assimilato al servizio di taxi;

c) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore;

d) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi;

e) il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;

f) il servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo.”

“Art. 17 - Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza o di autorizzazione relativa all'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all' articolo 3, comma 2, per il libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.”

“Art. 18 - Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all' articolo 3, comma 2, sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per soli titoli, a coloro che, iscritti nel ruolo di cui all' articolo 13 e in possesso dei requisiti di legge, abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, ai sensi del codice della navigazione e che possono gestire in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d) il requisito dell'iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. E' inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente esercitati con un unico natante.

4. I soggetti titolari di autorizzazioni in atto, rilasciate ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47 , per il trasporto di persone con natanti a motore di portata non superiore a venti persone, esercitano il servizio di taxi acqueo di cui all' articolo 4 e il servizio di noleggio con conducente di cui all' articolo 5, con il medesimo natante.

5. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di un pontile di attracco, presso il quale i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. Il servizio è prestato dal suddetto pontile.”

“Art. 20 - Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Le licenze e le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui all' articolo 3, comma 2, sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel corrispondente ruolo di cui all'articolo 13 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all' articolo 13 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 4, licenza ed autorizzazione sono inscindibili e non possono essere trasferite separatamente.”

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 46/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 è subordinato all'esistenza delle seguenti condizioni e requisiti:

a) stipulazione con il committente di un contratto, registrato a norma di legge, in cui siano indicati il percorso, le fermate, il programma di esercizio, l'orario, il numero giornaliero di autobus da impiegare, le condizioni economiche concordate, la durata del contratto; in tale contratto deve altresì risultare debitamente sottoscritta la specifica attestazione del committente circa la conoscenza e il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;

a bis) costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”, per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale;

b) l'impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448; il conducente del veicolo deve comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad

effettuare il servizio richiesto e, qualora lo stesso sia un dipendente, deve essere legato al vettore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative;

b bis) l'impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all'uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge;

c) gli autobus impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;

d) l'esercizio del servizio atipico non deve costituire impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l'autobus è stato immatricolato e non deve comportare turbativa all'effettuazione dei servizi pubblici di linea;

e) il percorso prescelto deve presentare le necessarie condizioni di sicurezza in funzione del servizio da esercitare;

f) l'esercizio del servizio atipico è soggetto al pagamento della tassa di rilascio e del contributo di sorveglianza nella misura prevista per le concessioni di autolinee ordinarie.

2. L'autorizzazione è rilasciata fino alla scadenza del contratto privato di trasporto, perdurando i requisiti di cui al comma 1.

3. Ogni modifica di esercizio deve essere preventivamente autorizzata, secondo le norme della presente legge.

4. L'esercizio dell'autoservizio atipico non può essere svolto in sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale; nei casi di concorrenza l'autorizzazione potrà essere assegnata subordinatamente all'esito favorevole di apposita istruttoria esperita in contraddittorio tra gli enti interessati con la partecipazione di un rappresentante della provincia interessata e di un rappresentante del dipartimento viabilità e trasporti della Regione.

5. La sovrapposizione o interferenza non va riferita solo alla materiale connessione del percorso o del programma di esercizio, ma anche alla finalità dei servizi stessi.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 46/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Prescrizioni.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio atipico deve essere allegata alla carta di circolazione dell'autobus impiegato, che deve essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del titolare; a bordo dello stesso mezzo deve essere tenuta copia autenticata dell'autorizzazione di noleggio o dell'atto di concessione, attestanti il tipo di servizio per cui è immatricolato l'autoveicolo.

2. L'ente competente è tenuto a notificare la comunicazione del diniego ad esercitare il servizio anche al committente dello stesso.

2 bis. L'utilizzo per l'attività di trasporto di cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, comporta la revoca dell'autorizzazione.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Attività di vigilanza.

1. Le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi. *La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.*

2. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per la riscossione delle relative somme si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Il rilascio da parte del comune dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio è subordinato:

a) al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali” e successive modificazioni;

b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all'uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge; le imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto dovranno costituire una unità locale, ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”;

c) alla dotazione di personale con la qualifica di conducente di autobus, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 218 del 2003, in numero non inferiore ad un conducente ogni due autobus immatricolati per noleggio;

d) all'adozione di un regime di contabilità separata per le imprese che svolgono attività di noleggio e servizi di trasporto pubblico locale.

2. L'autorizzazione per l'attività di noleggio non può essere rilasciata alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e successive modificazioni, mentre per le cooperative sociali di tipo A di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", la suddetta autorizzazione può essere rilasciata limitatamente all'esercizio degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici" strettamente connessi alle attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative svolte dalle cooperative stesse."

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Attività di vigilanza.

1. La Regione, le province e i comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e provvedono all'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6, attribuendo le funzioni a soggetti dotati di apposita tessera di servizio. *La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.*

2. I comuni provvedono, in particolare, all'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6, almeno ogni tre anni dal rilascio dell'autorizzazione all'attività di noleggio.

3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si avvale di dipendenti regionali in servizio presso la struttura regionale competente in materia di mobilità cui siano state attribuite funzioni di vigilanza e controllo.

4. Al fine dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge la Regione e le province trasmettono al comune competente copia dei verbali di accertamento relativi all'attività di cui al comma 1.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 395/2000 e successive modificazioni, in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'articolo 6, il comune assegna all'impresa un termine non superiore a trenta giorni per il reintegro dei requisiti di cui è stata accertata la mancanza, pena la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio."

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Competenze della Regione.

1. Sono di competenza della Giunta regionale:

a) l'approvazione del piano regionale neve;

b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe per l'uso degli impianti e delle piste in relazione alle rispettive classificazioni;

c) la determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste, adeguati a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all'esercizio dell'impianto o della pista, nonché all'espletamento di tutte le attività previste dalla presente legge per il soggetto autorizzato;

d) la determinazione delle modalità di attuazione delle prescrizioni per la tutela dell'incolumità degli utenti delle aree sciabili attrezzate previste dalla normativa vigente;

e) la determinazione della modalità di effettuazione dei rilievi statistici nel rispetto della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale" e della loro trasmissione;

f) la vigilanza in materia di sicurezza ai sensi del Titolo VI;

g) la determinazione di criteri e modalità per la tenuta del registro degli impianti e delle piste;

h) la predisposizione ed approvazione del regolamento tipo di esercizio delle piste da sci.

h bis) la definizione dei criteri per l'individuazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

2. Spettano al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità:

a) la tenuta del registro degli impianti e delle piste;

b) l'acquisizione dei rilievi statistici."

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 41/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2

1. Dopo l'approvazione dei piani, di cui all'articolo 1, l'estrazione e l'asporto di sabbie e ghiaie è autorizzata, sotto il profilo della compatibilità con il buon regime delle acque e in armonia coi piani stessi, dal direttore dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio fino a 30.000 metri cubi e, oltre tale quantità, dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono rilasciate in conformità alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.

4. Per le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, ai volumi eccedenti i 10.000 metri cubi si applica un aumento del 5 per cento al canone dovuto per l'estrazione e l'asporto di sabbie e ghiaie.”.

Note all'articolo 20

- Il testo degli artt. 93, 96 e 97 del regio decreto n. 523/1904 è il seguente:

“93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.”.

“96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

h) lo stabilimento di molini natanti.”.

“97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f-g-h-i)

k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'h'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.”

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

“Art. 16 – Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici – Competenze.

1. La CTRD lavori pubblici esprime parere:

a) su progetti di lavori pubblici di competenza regionale, di livello di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);

b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lett. a), qualora comportino un incremento dell'importo contrattuale maggiore del venti per cento;

c) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;

d) su questioni attinenti lavori di competenza regionale, di qualsiasi importo e tipologia, su richiesta del responsabile del procedimento;

e) su argomenti per i quali sia fatta richiesta da parte della Giunta regionale;

f) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente.”

- Il testo dell'art. 68 della legge regionale n. 30/2016 è il seguente:

“Art. 68 - Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica.

1. Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni” e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.”

4 - Strutture di riferimento

Artt. da 1 a 3 - Direzione pianificazione territoriale

Art. 4 - Direzione turismo

Artt. 5 e 6 - Direzione infrastrutture e trasporti

Artt. 7 e 8 - Direzione lavori pubblici ed edilizia

Art. 9 - Direzione acquisti e AA.GG.

Artt. 10 e 11 - Direzione ambiente e transizione ecologica

Artt. da 12 a 18 - Direzione infrastrutture e trasporti

Art. 19 - Direzione difesa del suolo e della costa

Art. 20 - Direzione uffici territoriali per il dissesto idrogeologico